



REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE e NORMATIVA di RIFERIMENTO per l'attività di VIGILANZA degli allievi e gli OBBLIGHI per la sicurezza negli ambienti scolastici

Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali (si veda per ogni approfondimento a riguardo la Nota USR-ER n° 2499 del 18/02/2018), l'obbligo della vigilanza sull'alunno insorge al momento dell'ingresso nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero della scuola. Ciò premesso:

1. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante l'attività didattica grava principalmente sui docenti.

A tal proposito, il **CCNL scuola**, prevede che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. Si tenga presente infatti che *"il caso di danno cagionato all'alunno per responsabilità dell'Istituto Scolastico e/o dell'insegnante assume natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni"* (Cass. Civ. sez. II, 4 Febbraio 2014, sentenza n° 2413).

La responsabilità per l'inosservanza del predetto **obbligo** è disciplinata dagli **artt. 2047 e 2048 del Codice Civile** (*responsabilità civile extracontrattuale per omissione rispetto agli obblighi di vigilanza sugli alunni*). Ai sensi dell'art.2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". L'art. 2048 c.c. dispone " i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

2. Nelle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante in caso di danno deve provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che - **nonostante l'adempimento di tale dovere e la predisposizione delle necessarie cautele idonee ad evitare una potenziale situazione di pericolo** - il fatto dannoso **per la sua repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. 22 Aprile 2009, n° 9542). Appare opportuno precisare che il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali si è verificato l'evento ed è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.
3. In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola per culpa in vigilando si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale **culpa in educando**, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile, in ragione degli obblighi connessi con la responsabilità genitoriale (artt. 147 e 2048 c.c.);
4. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, compreso il tempo dedicato all'intervallo.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per breve tempo (orientativamente attorno ai cinque minuti), prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico (C.S.), o un collega non impegnato in classe disponibile, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A – CCNL 06/09).

5. Il disposto degli articoli succitati, va inoltre integrato con la **“responsabilità patrimoniale”** dettato dall'art. 61 della Legge 312/80 che testualmente recita: *“la responsabilità del dirigente, del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”*. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

NORME SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DEGLI ALLIEVI

Per tali argomenti si rimanda a quanto contenuto in apposite circolari e alle disposizioni inerenti i Piani di Emergenza e di Evacuazione dell'Istituto. Gli alunni (attraverso adeguata informazione a cura dei docenti), gli insegnanti ed il personale ATA, sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione dell'edificio in caso di calamità o di pericolo/incendio, così come risulta dai documenti sulla sicurezza e da precise disposizioni in merito disposte durante l'anno scolastico a cura del dirigente (documenti affissi in varie zone ben visibili dell'Istituto e sempre disponibili con i relativi aggiornamenti sul sito WEB dell'Istituto > Albo > Albo sicurezza e nella sezione Regolamenti > Regolamenti di Istituto e prevenzione).

NORME SPECIFICHE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN ATTO

Riguardo l'emergenza sanitaria da COVID-19, si rimanda ai numerosi documenti già pubblicati a riguardo, disponibili sotto forma di circolari (NEWS in Home-Page del sito) o inseriti in apposita sezione della Home-Page appositamente creata per tali argomenti **Modalità di ripresa delle attività scolastiche e relative misure di prevenzione e contenimento del rischio COVID-19.**

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA/LABORATORI/PALESTRA

1. **L'ingresso e l'uscita degli allievi sono fissati in base agli orari di ciascun indirizzo ed in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF.** Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio in modo generico degli alunni nei rispettivi piani e/o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. E' previsto un ulteriore incremento del personale dei collaboratori scolastici preposto alle varie turnazioni di pulizia e vigilanza da “Organico COVID”;
2. In considerazione delle misure per l'emergenza COVID in atto, sono state previsti numerosi ingressi ed uscite che consentono una ragionevole differenziazione logistica tale da minimizzare l'assembramento degli Istituti durante i momenti di ingresso e uscita. Per tali disposizioni si rimanda a quanto previsto nell'apposita documentazione allegata alla circ. interna n° 3 del 07/09/2020);
3. In caso di ritardo e/o assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, immediato avviso ai collaboratori vicari, ai docenti della commissione orario all'Uff. del personale o al dirigente stesso secondo l'emergenza e la migliore funzionalità per i vari casi;
3. I docenti sono tenuti a trovarsi nelle aule/laboratori/palestra/Biblioteca Comunale prima dell'ingresso degli alunni e a essere sollecitati durante il cambio dell'ora. I collaboratori scolastici in servizio durante tali cambi, dovranno garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza degli insegnanti.
4. I docenti in orario di servizio nelle classi, in palestra (compresa la palestra del SEVEN o altro luogo all'aperto ove effettuare tali attività motorie), laboratori, biblioteca comunale, sono responsabili – come sottolineato più volte – della vigilanza sugli alunni e dell'accompagnamento degli stessi durante i vari tragitti all'aperto tra l'istituto e altre sedi.

MISURE SPECIFICHE PER I LOCALI IN USO NELLA BIBLIOTECA COMUNALE

1. Per quanto riguarda i locali attrezzati come aule presso la Biblioteca Comunale, gli studenti delle rispettive classi si recheranno direttamente ed autonomamente in Biblioteca nell'orario corrispondente alle relative lezioni. Al termine delle stesse secondo l'orario previsto nelle rispettive giornate, gli studenti raggiungeranno autonomamente le proprie abitazioni. In Biblioteca è previsto un servizio di vigilanza e di pulizia/sanificazione a cura di un collaboratore scolastico appositamente assegnato, che provvederà all'apertura delle aule e alla chiusura delle stesse al termine dell'attività didattica. Si raccomanda al solito una frequente ed adeguata aerazione dei locali;

2. Gli studenti ed il personale docente devono rimanere nelle rispettive aule durante la ricreazione, essendo assolutamente vietato uscire dalla Biblioteca comunale. In tale circostanza i pasti potranno essere consumati rimanendo seduti al posto assegnato, in modo che sia rispettato il distanziamento previsto dalla normativa, mentre alzandosi dal posto gli allievi dovranno indossare la mascherina, salvo che sia chiaramente rispettato il distanziamento interpersonale minimo di un metro.

3. Studenti e docenti potranno avvalersi dei distributori di bevande e alimenti presenti al piano interrato dei locali della biblioteca. La fruizione dei distributori sarà consentita, esclusivamente tramite ascensore, al massimo da due studenti per volta per ognuna delle due classi presenti nella sede distaccata. La gestione, i tempi e i permessi per l'utilizzo dei distributori da parte degli studenti sono demandati al docente in servizio.

3. Per quanto riguarda il comportamento ed eventuali ingressi in ritardo e/o uscite anticipate, vale per tutti gli studenti quanto previsto in merito nel Regolamento di Istituto. In particolare, considerata la particolare circostanza, in caso di ingressi in ritardo degli allievi (fermo restando le norme a riguardo nel regolamento citato) essi saranno ammessi in classe con firma sul libretto delle giustificazioni a cura del docente in servizio che è tenuto all'ammissione dell'allievo. In caso di richieste di uscita anticipata rispetto all'orario previsto per le lezioni, tale richiesta è subordinata ad una motivazione scritta sul suddetto libretto e all'accompagnamento fuori dalla Biblioteca a cura di un genitore o persona munita di apposita delega (salvo il caso di allievi maggiorenni). In caso di allievi minorenni muniti di tale richiesta, il docente autorizzerà l'uscita ed il collaboratore scolastico accompagnerà gli allievi alla porta della biblioteca per la successiva consegna al genitore o persona delegata. Se i genitori (o delegati) non sono presenti NON è consentita l'uscita anticipata e l'allievo dovrà ritornare in classe.

4. Valgono naturalmente anche per le lezioni in biblioteca tutte le disposizioni e le indicazioni di comportamento inerenti le misure di prevenzione sanitarie e di pulizia/sanificazione/aerazione e di eventuale e temporaneo isolamento previste in Istituto. In particolare, si applicano le misure e gli interventi previsti in caso di casi sintomatici nelle scuole come dettagliatamente illustrate nella circ. n° 404 del 28 Agosto 2020 cui si rimanda integralmente.

5. In biblioteca sono presenti e ben visibili, nel percorso di ingresso alle aule, mascherine chirurgiche e di dispositivi di igienizzazione per le mani, a disposizione di studenti e docenti, per i quali se ne raccomanda il costante utilizzo. E' sempre presente una collaboratrice scolastica che si occupa delle operazioni di periodica igienizzazione all'interno delle aule.

6. In biblioteca è stato predisposto uno spazio per l'ipotesi di isolamento temporaneo nel caso in cui uno studente presenti sintomatologia. Tale spazio, dotato di percorso isolato per i genitori che si recano in sede per prelevare l'allievo con sintomi, e ogni dettaglio in merito, sono noti alla collaboratrice scolastica presente in sede e al personale della biblioteca comunale.

7. In occasione delle lezioni di religione cattolica, per gli allievi presenti a scuola e che decidono di non avvalersi di tale insegnamento, viene riservato al primo piano - in accordo con il personale della biblioteca - in adiacenza al punto di vigilanza della collaboratrice scolastica, un apposito spazio consistente in un vano di lettura della biblioteca. Tale stanza dovrà essere utilizzata dagli studenti nel rispetto delle regole di distanziamento ivi previste e delle regole di comportamento vigenti nella Biblioteca Comunale.

8. **Valgono per tutte le persone presenti nella sede distaccata (studenti, personale scolastico, docenti ecc.) l'obbligo di osservanza delle misure previste per la sicurezza, con particolare riguardo per i piani di emergenza, evacuazione ed allarmistica.**

E' fatto obbligo per i docenti che svolgono lezioni in tali locali, osservare le disposizioni di cui sopra ed informare gli studenti su tali norme ed adempimenti.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITE DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

1. Al fine di regolamentare l'uscita dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna uscita principale dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare una generica vigilanza e di regolarizzare il flusso di uscita degli alunni.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

1. Le modalità di fruizione dell'intervallo sono quelle indicate all'interno del regolamento di istituto (cui si rimanda), con la scansione e le modalità orarie precisate a seconda dei vari indirizzi di studio.

In particolare durante il periodo di emergenza il regolamento di istituto è integrato dalle seguenti disposizioni (rif. Circ. n° 9 dell'11 settembre 2020, cfr *Allegato al piano scolastico per la didattica digitale integrata*):

- Durante gli intervalli tutti gli allievi sono tenuti a restare nella propria aula sotto la vigilanza degli insegnanti. E' consentito lasciare il proprio posto e sostare in piedi nella propria aula purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico o, in caso contrario, solo indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.
- Gli spostamenti per raggiungere i servizi igienici, il punto di ristoro e le aree esterne della scuola sono consentiti solo su autorizzazione del docente, e senza che tale evenienza possa costituire motivo di assembramento.
- Pertanto la ricreazione e il consumo dei pasti durante gli intervalli andrà effettuato prioritariamente nelle rispettive aule (o nei pressi dei laboratori o della palestra) e potrà essere effettuato negli spazi esterni all'Istituto (salvo quanto precisato per la Biblioteca Comunale) **solo limitatamente a piccoli gruppi (4 o 5 allievi al massimo) per classe, a rotazione quotidiana, e autorizzati dal docente in servizio.** Il tutto ovviamente entro il perimetro recintato dell'area scolastica.
- **L'accesso all'area esterna per classi intere durante l'intervallo è permesso (situazione meteorologica permettendo, ovviamente) esclusivamente alle classi eventualmente e momentaneamente sprovviste di aule di riferimento o impegnate precedentemente in laboratorio o in palestra, oppure per esigenze temporanee connesse alle operazioni di sanificazione dei locali.**
- In particolare durante gli intervalli, si raccomanda agli allievi anche presenti nelle aree esterne della scuola di evitare assembramenti e di indossare in ogni caso la mascherina in tutte le situazioni in cui non si riesca a garantire la distanza di almeno un metro.
- **Si raccomanda una periodica e frequente aerazione dei locali.**

N.B. L'eventuale danneggiamento e/o rimozione della segnaletica verticale ed orizzontale presente nelle sedi dell'istituto relativa all'emergenza Covid, compresi i segni per il posizionamento dei banchi, nonché lo spostamento dei banchi dal loro posizionamento come stabilito dai segni presenti sul pavimento è considerato comportamento grave e come tale per essi dissi applicheranno le previste sanzioni disciplinari fatta salva la verifica della RILEVANZA PENALE di tali comportamenti (Art. 673 c.p.). I docenti e il personale scolastico sono chiamati al controllo di tali comportamenti e alla segnalazione di problematiche in merito al dirigente scolastico, ai collaboratori del dirigente e all'RSPP.

2. Durante l'intervallo delle lezioni (negli orari previsti per i vari indirizzi di Istituto), il personale docente in servizio deve vigilare nei luoghi assegnati (laboratori e/o aule) sul comportamento e l'incolumità degli alunni.
3. In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID in corso, sono state previste apposite disposizioni riguardanti l'accesso al BAR dell'Istituto e relativo sistema per le prenotazioni cui si rimanda integralmente (circ. n° 6 del 09/09/2020).

La vigilanza sugli allievi a cura dei docenti va assicurata permanendo nell'aula (o nel laboratorio, palestra, ecc.) o nelle immediate vicinanze della stessa.

Si raccomanda particolare attenzione durante il periodo dell'intervallo in quanto gli studenti sono meno soggetti alla disciplina d'aula e quindi potenzialmente più liberi di muoversi e di allontanarsi dalla stessa. In particolare nelle zone esterne all'Istituto è raccomandata una generica vigilanza da parte dei docenti che, liberi dalla vigilanza in classe, si trovassero esternamente e temporaneamente in tali spazi.

4. **I collaboratori scolastici durante i vari intervalli vigileranno** – in relazione alla posizione assegnata agli stessi nel turno di servizio - **il corridoio di competenza, la zona del bar, i bagni, le zone interne comuni. Per le zone esterne adiacenti all'Istituto, i collaboratori scolastici in servizio al centralino e nelle varie uscite dall'Istituto (palestra compresa), assicureranno una vigilanza generica e preventiva coauditata da tutti i docenti che si trovino all'esterno dell'Istituto durante l'intervallo stesso (come sopra indicato), segnalando al Dirigente (o ai collaboratori vicari, all'RSPP, alla squadra ASPP ecc. a seconda delle circostanze) eventuali episodi che per la loro natura si rivelino importanti, anche in senso preventivo (es. richiami sul divieto di fumo, eventuali liti tra allievi, elementi di pericolosità per l'edificio e per le norme sulla sicurezza, giovani estranei all'Istituto scolastico che permangono nelle vicinanze dell'edificio, movimenti "sospetti" tra vari studenti, assembramenti non permessi causa COVID, comportamenti inusuali ecc.)** I collaboratori scolastici inoltre, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano/zona di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I Collaboratori scolastici sono inoltre chiamati durante gli intervalli o durante l'accesso al BAR o in ogni momento che si renda necessario e contingente, a richiamare gli studenti nel caso in cui si formassero degli assembramenti o gli stessi non osservino le norme riguardanti l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica durante i movimenti, rimandando gli allievi o nelle rispettive aule o (durante gli intervalli) nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto.

DIVIETO di FUMO

Come noto, in seguito al Decreto Legge n° 104/2013 (pubblicato in G.U. il 12 Settembre 2013) il divieto di fumare, **già in vigore in tutti gli spazi interni alla scuola (compresi corridoi, aule, laboratori, biblioteca, palestra, bagni ecc.), si intende esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica.** Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività scolastiche (intervallo compreso) ed è applicabile **sia agli allievi** (non importa se minorenni o maggiorenni) **sia a tutto il personale in servizio nella scuola.** Si ricorda inoltre che tale divieto e le norme di cui sopra si intendono integralmente estese anche nel caso delle sigarette elettroniche. **L'inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale risulta potenzialmente sanzionabile sia sul piano disciplinare sia su quello amministrativo,** con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n° 584 dell'11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando il carattere coercitivo della Legge, si invita tutto il personale a cooperare per il rispetto di tali disposizioni affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi finalizzati al benessere e al rispetto della qualità della salute (vedi Tabelle INAIL sui danni provocati dal fumo alla salute). Pertanto la scuola intende prevenire, in collaborazione con la famiglia, l'abitudine al fumo garantendo un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui. **In tale ottica, è necessaria la collaborazione di tutti i docenti in modo da vigilare sul rispetto di tali norme e di prevenire i danni fisici causati dal fumo.**

VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

1. La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso" (nella fattispecie alunni disabili gravi talora particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi), deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e (se previsto) da personale assistente/educativo esterno e/o, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
2. Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, **devono sempre essere attentamente valutate in sede di GLO e, in linea generale, di GLI e dalla famiglia degli allievi,** con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento della relativa documentazione nel PEI.

3. Disposizioni particolari ad integrazione di quanto sopra, sono previste in caso di evacuazione dall'Istituto (vedi "Piani di evacuazione") o dall'emergenza COVID in ragione di specifici DPI per i docenti di sostegno ed eventuali Educatori sociali.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, CAMBIO di TURNO TRA I DOCENTI DELLE CLASSI, LABORATORI e ALTRI LOCALI

1. Per assicurare la continuità nella vigilanza degli allievi durante tali spostamenti, i collaboratori scolastici in servizio in ogni piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva l'eventuale cambio degli insegnanti nelle classi ed ad una sorveglianza generica delle zone e spazi comuni a loro affidati. La sorveglianza nel tragitto scuola-palestra ed in palestra è affidata al docente di Ed. Fisica. Analoghe disposizioni valgono nel caso in cui tali trasferimenti interessino gli allievi e docenti che effettuano le lezioni nella Biblioteca Comunale.

In particolare per le classi che frequentano le lezioni nella sede distaccata della Biblioteca Comunale è previsto per le lezioni di disegno l'utilizzo di appositi locali dell'ex pescheria (locali nei pressi della Biblioteca stessa utilizzabili da fine OTTOBRE). In tali circostanze, il docente di disegno e storia dell'arte provvederà ad accompagnare la classe nel tragitto esterno. Per quanto riguarda invece l'accompagnamento delle classi nella palestra dell'istituto, se ne occuperà un docente appositamente impiegato in ore di potenziamento.

N.B. Durante le lezioni di Ed. fisica, occorre osservare in modo rigoroso tutte le disposizioni ed i comportamenti da tenere nei vari spogliatoi ed in palestra, oggetto di apposito e specifico regolamento per l'emergenza sanitaria in corso ad integrazione di quello già previsto per la palestra stessa in condizioni di utilizzo ordinarie. Tali disposizioni dovranno essere rigorosamente osservate ed applicate anche da eventuali fruitori esterni della palestra stessa in orario extrascolastico, sulla base di apposite e precise convenzioni e protocolli tecnici.

2. E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportive e/o laboratoriali, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza e all'RSPP (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra e/o possibili eventi che possano individuarsi come situazioni di rischio per l'incolumità degli allievi e del personale. Il dovere di vigilanza e sorveglianza dei docenti di Ed. fisica ai propri allievi si intende esteso anche nel tragitto scuola-centro sportivo SEVEN (o altre zone/spazi all'aperto individuati ed idonei per tali attività) nelle modalità e negli orari organizzati dalla scuola nelle palestre di tale centro.
3. **Gli alunni, al cambio delle lezioni in momentanea ed eventuale assenza del docente, devono restare in aula senza arrecare disturbo alle altre classi, mantenendo un comportamento silenzioso e corretto. I trasferimenti interni all'edificio sede dell'Istituto ed in palestra devono essere svolti in modo ordinato, sollecito ed in silenzio.**

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE /VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. **La vigilanza degli allievi durante lo svolgimento di visite guidate/uscite didattiche o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori**, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n° 291/92 e C.M. 623/96) con la partecipazione di almeno il 75% degli allievi per tutte le classi. I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di tale adempimento, all'obbligo di vigilanza sugli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'Art. 2048 del c.c. con l'integrazione di cui all'Art. 61 della Legge 312/80 (limitazione della responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave).
2. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, anche in relazione all'età degli allievi, adottare ogni idoneo provvedimento e impartire adeguate indicazioni agli allievi stessi e/o alla struttura alberghiera in caso di situazioni potenzialmente pericolose.

In caso di partecipazione a tali attività di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al n° di docenti accompagnatori dovuto – un accompagnatore (docente, insegnante di sostegno) di norma ogni due alunni.

Per ogni altro approfondimento riguardo la vigilanza durante le uscite/visite e viaggi di istruzione si rimanda all'apposito regolamento ed ai documenti presenti nel sito WEB nell'apposita sezione "Viaggi di Istruzione".

N.B. Ad integrazione di quanto sopra, in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto e per tutta la durata della stessa, il Dirigente Scolastico si riserva ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento dei viaggi di istruzione.

INFORTUNI e/o MALORI DEGLI ALLIEVI – PROCEDURE di EMERGENZA

Sempre più importanza acquisisce nell'ambito della sicurezza la gestione delle situazioni di emergenza legate ad infortuni o malori. I relativi compiti si possono specificare in prevenzione e intervento e sono a carico della squadra di emergenza nominata a seguito di frequentazione di appositi corsi. Tuttavia, ciascun operatore della scuola deve adoperarsi per prevenire il verificarsi di un incidente applicando le disposizioni utili per evitare che si verifichino le condizioni necessarie per l'accadimento dell'incidente. In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola tutti i presenti sono tenuti ad attivarsi, ricordando l'importanza della rapidità del soccorso. D'altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una persona inesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose.

Perciò occorre non rimuovere l'infortunato ma avvertire subito un addetto al servizio di primo soccorso e prestare la propria collaborazione. La cassetta di pronto soccorso, che si trova al piano terra vicino all'ingresso principale, raccoglie il materiale che è necessario al primo sommario trattamento di un infortunato.

Per tali argomenti e relativi approfondimenti si rimanda ad apposite circolari del dirigente scolastico ed ai seguenti documenti presenti e liberamente consultabili nel sito WEB dell'Istituto nella sezione "Albo – on line > Albo sicurezza" con particolare riferimento a:

- **Vademecum per le emergenze**
- **Vademecum INAIL di primo soccorso nelle scuole;**
- **Salute e Sicurezza sul lavoro: Primo soccorso, prevenzione Incendi ed emergenze**
- **Manuale di Primo soccorso nelle aule e in palestra**

N.B. Si raccomanda ai docenti fin dai primi giorni dell'anno scolastico (avvalendosi di apposita documentazione e del supporto informativo dell'RSPP di Istituto, della Presidenza, dell'Uff. tecnico e dell'Uff. di Vicepresidenza) di illustrare agli allievi delle proprie classi le procedure e la segnaletica per le evacuazioni di emergenza nei vari punti di raccolta posti all'esterno dell'edificio, con la dovuta attenzione alla cartellonistica presente e alle relative vie di fuga. Si raccomanda altresì (con particolare riferimento per gli allievi delle classi prime di ogni indirizzo), di sperimentare con gli allievi – in modo civile ed ordinato - tali percorsi simulando un'emergenza di evacuazione da scuola. Occorre inoltre, per le discipline che prevedono attività laboratoriali, illustrare agli allievi le procedure e le attenzioni per un uso consapevole e corretto degli strumenti di laboratorio, illustrando loro il relativo regolamento ed il significato della cartellonistica preposta, con la collaborazione (ove presenti) dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico.

Si rimanda naturalmente alle norme specifiche per quanto riguarda l'emergenza COVID in corso

DOVERI DEGLI STUDENTI (Sezione estratta dal regolamento di Istituto)

1. Nel caso di svolgimento di attività pomeridiane (corsi di recupero, attività integrative, corsi di arricchimento dell'offerta formativa, attività di potenziamento ecc.) non è consentito agli allievi di intrattenersi in luoghi non espressamente indicati dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza.
2. Gli allievi sono autorizzati a recarsi liberamente ai punti di ristoro e ai servizi igienici, mantenendo comunque ed ovunque un comportamento corretto e rispettoso dei regolamenti di Istituto.
3. Durante le lezioni gli studenti non possono allontanarsi dall'aula se non per particolari e seri motivi. Il docente in orario, non può far uscire dall'aula più di un allievo per volta e deve sollecitare il suo rapido rientro. Salvo casi di comprovata necessità non è ammessa l'uscita dall'aula nel corso della prima ora di lezione e di quella successiva all'intervallo.

4. **Gli studenti non possono uscire dall'istituto durante l'orario delle lezioni. Agli alunni è consentito sostare nelle pertinenze esterne alla scuola (cortile, area antistante all'ingresso...) esclusivamente durante l'intervallo: la mancata osservanza della presente disposizione comporterà l'assunzione di provvedimenti disciplinari con avviso alla famiglia.**
5. Gli alunni, al cambio delle lezioni, in momentanea assenza del docente devono restare in aula, senza recare disturbo alle altre classi mantenendo un comportamento corretto. I trasferimenti interni ed esterni (palestra) all'edificio sede dell'Istituto, devono essere svolti in modo ordinato, sollecito e civile.
6. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola muniti di materiale didattico (libri, quaderni, penne, attrezzi da disegno,...) necessario allo svolgimento delle attività programmate. Essi devono svolgere con regolarità i compiti e consegnare con tempestività gli elaborati assegnati a casa. Sono tenuti a partecipare alle lezioni con attenzione e con un atteggiamento che favorisca il regolare svolgimento delle varie attività previste.
7. **Gli allievi non dovranno portare in classe oggetti che possano recare disturbo all'attività didattica. Si ricorda che il cellulare/smartphone o altro dispositivo elettronico equivalente, non rientra nel normale corredo scolastico.**
8. E' vietato il consumo di bevande in classe/laboratorio/palestra/biblioteca/BAR durante le ore di lezione

Si rimanda alle norme specifiche di accesso alle pertinenze esterne, al comportamento durante l'intervallo e di accesso/utilizzo del BAR di Istituto come più volte richiamato. A tale proposito, è stato deliberato dagli organi collegiali competenti un apposito REGOLAMENTO di DISCIPLINA per gli allievi che integra quello esistente sulle norme di comportamento da osservare per l'emergenza epidemiologica in atto, con le relative sanzioni disciplinari. Il regolamento è integrato nel documento per la Didattica Digitale Integrata DDI (circ. n° 9 dell'11/09/2020)

Ai sensi della C.M. del 15 marzo 2007 l'uso improprio del cellulare di altri dispositivi elettronici durante le lezioni e la riproduzione e la diffusione di immagini della vita scolastica e relativo personale sono da considerare mancanze disciplinari gravi e come tali sanzionate come previsto dal Regolamento di Istituto e/o da norme di Legge in termini di violazione della Privacy e/o altre forme di illecito più grave nei casi di cyberbullismo (violazioni di carattere penale).

N.B.1 Si ricorda inoltre che alcuni atti vandalici come la rimozione degli strumenti di cautela contro gli infortuni sul lavoro e/o della segnaletica per la prevenzione di eventi dannosi, costituiscono reato penale (art. 437 c.p.) con conseguente immediata applicazione di sanzioni disciplinari aggravate dall'eventuale regime di detenzione per conseguente denuncia alle autorità competenti.

N.B.2 Per altri aspetti riguardanti l'uso corretto di Internet e le informazioni riguardanti l'insieme dei comportamenti illeciti riguardo fenomeni di bullismo/cyberbullismo, l'utilizzo illecito delle tecnologie informatiche e conseguenti sanzioni (anche di natura penale) si rimanda allo specifico regolamento di Istituto (Vademecum Internet Minori e Adulti)

Le presenti disposizioni assumono carattere permanente (salvo gli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari per norme di legge e/o disposizioni sanitarie) e costituiscono parte integrante del Regolamento di Istituto. In ragione di aggiornamenti di carattere normativo predisposti dal Dirigente o proposte a cura del Consiglio di Istituto, potranno essere apportate a tale regolamento modifiche e/o integrazioni per specifiche esigenze e/o situazioni in divenire dell'Istituto.

Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione e informazione agli allievi di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico ed a fornire principi comuni di rispetto e di comportamento.